



Comune di Valbrenta

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **19:30** presso la Sala del Consiglio Comunale, ubicata al piano terra del palazzo civico, si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dalla **PRESIDENTE, Gabrielli Michela**, con l'assistenza del Segretario Comunale, **Confortin Simone**.

	Presenti/Assenti		Presenti/Assenti
Ferazzoli Luca	Presente	Gabrielli Michela	Presente
Bombieri Ermando	Assente	Bonato Emanuela	Presente
Cavalli Alberto	Presente	Dognini Eleonora	Presente
Illesi Mauro	Presente	Mocellin Stefano	Presente
Mura Chiara	Assente	Negri Irene	Presente
Pilati Silvia	Presente	Zanardi Anna	Presente

Presenti N. **10** Assenti N. **2**

Nichele Chiara in qualità di assessore esterno: **Presente**.

Constatato legale il numero dei presenti, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

O G G E T T O

Relazione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024, e piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016. Approvazione.

La Presidente dà lettura dell'oggetto della proposta e cede la parola al Sindaco per la trattazione.

Il Sindaco ricorda che la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Valbrenta va fatta ogni anno. Il Comune ha dismesso tutte le sue partecipazioni, tranne quella al capitale di ETRA S.p.A. nella quota dell'1,2633%. L'Ente, per il tramite della società ETRA S.p.A., detiene le seguenti quote di partecipazione indiretta: il 49% di ETRA Energia S.r.l.; il 20% di ASI S.r.l.; e il 12,34% di Viveracqua S.c.a.r.l.. Si propone, quindi, di approvare il Piano di razionalizzazione periodica, per l'anno 2025, relativo alle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute dall'Ente al 31/12/2024, mantenendo la partecipazione diretta in ETRA S.p.a. e le partecipazioni indirette in ETRA Energia S.r.l., ASI S.r.l. e Viveracqua S.c.a.r.l., nonché di approvare la Relazione sullo stato di attuazione delle misure contenute nel Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024.

La Presidente dichiara aperta la discussione. Non essendovi interventi, la Presidente pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l'art. 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Considerato che:

- l'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito, anche TU), prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della partecipazione societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- l'art. 20, comma 2, del TU impone l'adozione di piani di razionalizzazione ove le amministrazioni rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TU;
 - b) società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) la necessità di contenere i costi di funzionamento
 - g) la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite ai sensi dell'art. 4 del TU;

Considerato, altresì, che l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce che: “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2019 il Comune di Valbrenta, nato con decorrenza 30 gennaio 2019 dalla fusione dei Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna, ha approvato il primo piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31/12/2018 dai Comuni cessati, recependo il risultato dei rispettivi piani di razionalizzazione periodica approvati in precedenza;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2020, n. 51 del 23/12/2021, n. 36 del 28/12/2022 e n. 45 del 22/12/2023 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute rispettivamente al 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022, e si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle quote detenute direttamente ed indirettamente dall'Ente;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024 è stato approvato il Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, dal quale sono emerse le seguenti risultanze:

Partecipazioni dirette

1. ETRA S.p.A. - quota di partecipazione diretta: 1,2633%

Partecipazioni indirette detenute a mezzo di E.T.R.A. S.p.a.

1.1 ASI S.r.l. - quota di partecipazione indiretta: 20,00%;

1.2 ETRA ENERGIA S.R.L. - quota di partecipazione indiretta: 49,00%;

1.3 VIVERACQUA S.C.A.R.L. - quota di partecipazione indiretta: 12,34%;

Preso atto che:

- sulla base delle risultanze del piano di razionalizzazione per l'anno 2024 (situazione al 31/12/2023), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024, e dello stato di attuazione dello stesso come comunicato dalle società a partecipazione diretta, il Responsabile dell'Area II - Economico-Finanziaria e Personale ha predisposto la Relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano (Allegato A);
- sulla base delle partecipazioni in portafoglio al 31/12/2024, applicando i criteri dettati dal D.Lgs. 175/2016, il Responsabile dell'Area II - Economico-Finanziaria e Personale ha predisposto il Piano di razionalizzazione periodica anno 2025, allegato alla presente (Allegato B);

Ritenuto, in attuazione dell'art. 20, commi 1, 2 e 4, del TU, di fare propri ed approvare i documenti di seguito indicati, così come proposti dal Responsabile del Servizio Finanziario:

- la Relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione previste dal piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024 (situazione partecipazioni societarie detenute al 31/12/2023);
- il Piano di razionalizzazione periodica anno 2025;

Dato atto che il Comune di Valbrenta, avendo popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non è tenuto alla *"ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori"* di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022;

Visto il parere favorevole espresso in data 27 novembre 2025 dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (verbale n. 24 del 27 novembre 2025, prot. 15109 del 01 dicembre 2025);

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal MEF-Dipartimento Tesoro di concerto con la Corte dei Conti in data 18/11/2025;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area II ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento dei controlli interni, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 6 del vigente regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità contabile;

Richiamato l'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale: *"Gli amministratori ... devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. /, astenuti n. /, espressi nelle forme di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare la Relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione contenute nel Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2024 (situazione al 31/12/2023) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024 (Allegato A);
3. di approvare il Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2025, relativo alla situazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette, di primo livello, al 31/12/2024, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B), di cui si riassumono brevemente gli esiti finali:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETRA S.P.A. SB	03278040245	1,2366%	Da mantenere	

Partecipazioni indirette detenute attraverso ETRA S.P.A.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASI SRL	04038770287	20,00%	Da mantenere	
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00%	Da mantenere	
VIVERACQUA SCARL	04042120230	12,34%	Da mantenere	

Con successiva e separata votazione a voti favorevoli n. 10, contrari n. /, astenuti n. /, espressi nelle forme di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, data l'urgenza di concludere tempestivamente il procedimento, attuando nei termini previsti il disposto dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente
Gabrielli Michela

Il Segretario Comunale
Confortin Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del vigente D. Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Atto originale DELIBERA DI CONSIGLIO numero 48 del 22-12-2025 firmato digitalmente da SIMONE CONFORTIN il 07-01-2026 ora 12:02:03 MICHELA GABRIELLI il 08-01-2026 ora 11:07:14



Comune di Valbrenta

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 56 DEL 27-11-2025

OGGETTO: Relazione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024, e piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016. Approvazione.

Sulla proposta di delibera sopra indicata si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 05-12-2025

Il Responsabile del servizio

BRESSAN MOIRA



Comune di Valbrenta

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 56 DEL 27-11-2025

OGGETTO: Relazione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024, e piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016. Approvazione.

Sulla proposta di delibera sopra indicata si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs. 267/2000

Data: 05-12-2025

Il Responsabile del servizio

BRESSAN MOIRA



Comune di Valbrenta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22-12-2025 è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio da oggi.

Il, 08-01-2026

N. 15

L'Incaricato alla Pubblicazione
Rech Erika

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i



Comune di Valbrenta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22-12-2025 è stata pubblicata all'albo Pretorio dal 08-01-2026, senza opposizioni o reclami, ed è divenuta esecutiva il 22-12-2025 a sensi dell'art. 134 del D.L.gvo 267/2000.

Il Segretario Comunale
Confortin Simone

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i



Comune di VALBRENTA

Provincia di Vicenza

Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2023

approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 19/12/2024

(articolo 20 comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016)

1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

In data 23/09/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 175/2016 - nuovo "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 08 settembre 2016 che non ha abrogato la legge 190/2014, ma ha dato attuazione all'art. 18 della legge delegata n. 124/2015 disciplinando la costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti;

In particolare di seguito si riportano le principali disposizioni del decreto e dalle quali scaturiscono le decisioni e le conclusioni riportate nella presente relazione:

- **art. 4 comma 1:** *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";*
- **art. 20 comma 1:** "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...;
- **art. 20 comma 2:** I piani di razionalizzazione, **corredati di un'apposita relazione tecnica**, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- **art. 20 comma 4:** prevede che: “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il **31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano**, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;

Il Comune di Valbrenta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024 ha approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate detenute al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20 comma 1 e 2 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 e dal quale sono emerse le seguenti risultanze:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETRA S.P.A. SB	03278040245	1,2366%	DA MANTENERE	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: *ETRA SPA*

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASI SRL	04038770287	20,00%	Da mantenere	
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00%	Da mantenere	
VIVERACQUA SCARL	04042120230	12,34%	Da mantenere	

In merito alle partecipazioni indirette ancora detenute al 31/12/2023 attraverso Etra Spa SB la società ha comunicato quanto di seguito riportato in merito all'attuazione delle misure di razionalizzazione contenute nel piano di razionalizzazione periodica approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024:

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 19.12.2024 prevedeva di mantenere la partecipazione.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2025.

2) ASI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 19.12.2024 prevedeva di mantenere la partecipazione societaria.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2025.

3) VIVERACQUA Scarl

Il piano di razionalizzazione approvato in data 19.12.2024 prevedeva di mantenere la partecipazione societaria.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2025.

Non si allegata alcuna scheda di dettaglio in quanto alla data del 31/12/2024 non sussistevano partecipate per le quali non era previsto il mantenimento



Comune di VALBRENTA

Provincia di Vicenza

Revisione periodica delle società partecipate Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2024

(articolo 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016 ed art. 30 commi 1 e 2 D. Lgs. 201/2022)

1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

In data 23/09/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 175/2016 - nuovo “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 08 settembre 2016 che non ha abrogato la legge 190/2014, ma ha dato attuazione all'art. 18 della legge delegata n. 124/2015 disciplinando la costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti;

In particolare di seguito si riportano le principali disposizioni del decreto e dalle quali scaturiscono le decisioni e le conclusioni riportate nella presente relazione:

- **art. 4 comma 1:** “*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”;

- **art. 20 comma 1:** "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche **effettuano annualmente**, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

- **art. 20 comma 2:** I piani di razionalizzazione, **corredati di un'apposita relazione tecnica**, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- **art. 20 comma 8:** resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- **art. 24 comma 1:** Le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.

- **art. 24 comma 2:** il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge 190/2014;

A decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'articolo 24 del TUSP, il comma 5-*bis*, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, dei precedenti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

Pertanto, nella predisposizione dei piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31 dicembre 2020, gli enti pubblici soci devono tener conto che la norma di deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

Resta inteso che, qualora ricorrano i presupposti di cui al menzionato articolo 20 del TUSP, permane l'obbligo per le amministrazioni di sottoporre anche tali partecipazioni alle diverse misure di razionalizzazione eventualmente applicabili.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2019 il Comune di Valbrenta, nato con decorrenza 30 gennaio 2019 dalla fusione dei Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna, ha approvato il primo piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31/12/2018 dagli enti fusi, recependo il risultato dei piani di razionalizzazione periodica approvati in precedenza dagli enti oggetto di fusione.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 23/12/2020 è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate detenute al 31/12/2019 e si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società possedute direttamente ed indirettamente dall'Ente.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23/12/2021 è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate detenute al 31/12/2020 e si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società possedute direttamente ed indirettamente dall'Ente.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 28/12/2022 è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate detenute al 31/12/2021 e si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società possedute direttamente ed indirettamente dall'Ente.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2023 è stata approvata la revisione periodica delle società partecipate detenute al 31/12/2022 e si è provveduto ad effettuare la ricognizione delle società possedute direttamente ed indirettamente dall'Ente.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024 è stato approvato il Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate detenute al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20 comma 1 e 2 e 26 comma 11 del D. Lgs. n. 175/2016 e dal quale sono emerse le seguenti risultanze:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETRA S.P.A. SB	03278040245	1,2366%	Da mantenere	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA SB

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASI SRL	04038770287	20,00%	Da mantenere	
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00%	Da mantenere	
VIVERACQUA SCARL	04042120230	12,34%	Da mantenere	

Si precisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29 dicembre 2023 il Comune di Valbrenta ha approvato la modifica statutaria della società Etra S.p.A. al fine di trasformare la stessa in Società Benefit (ora Etra S.P.A. SB).

In merito alle **partecipazioni indirette detenute attraverso Etra Spa SB** si precisa quanto svolto **nel corso del 2025:**

1) ETRA ENERGIA S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 19.12.2024 prevedeva di mantenere la partecipazione.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2025.

2) ASI S.R.L.

Il piano di razionalizzazione approvato in data 19.12.2024 prevedeva di mantenere la partecipazione societaria.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2025.

3) VIVERACQUA Scarl

Il piano di razionalizzazione approvato in data 19.12.2024 prevedeva di mantenere la partecipazione societaria.

Non si segnalano novità di rilievo nel corso del 2025.

Il Dipartimento del Tesoro con circolare del 18 novembre 2025 ha emanato le linee guida inerenti la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipate precisando quanto segue:

4.1 Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi».

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da pubblico.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca - da rendere nota agli organi societari - sulle misure di razionalizzazione da adottare.

Si precisa, inoltre, che la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL, che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

Il Piano di razionalizzazione periodica è stato predisposto tenendo conto delle linee guida redatte dal Dipartimento del Tesoro.

La situazione delle partecipate dirette ed indirette **alla data del 31/12/2024** risulta essere la seguente:

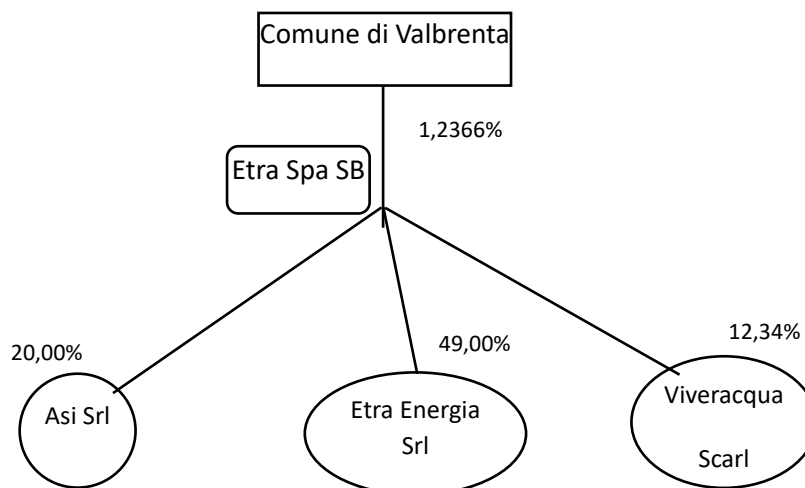
1. ETRA S.p.A. SB – Percentuale di partecipazione diretta: 1,2366%

di cui società collegate ad Etra S.p.a. SB:

1.1 ASI S.r.l. – partecipazione indiretta: 20,00% di Etra Spa;

1.2 ETRA ENERGIA S.R.L. – partecipazione indiretta: 49,00% di Etra Spa;

1.3 VIVERACQUA S.C.A.R.L. – partecipazione indiretta: 12,34% di Etra Spa;



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di tutte le **partecipazioni detenute direttamente** e delle **partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite**

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ETRA S.P.A. SB	03278040245	1,2366%	Da mantenere	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: ETRA SPA SB

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE E DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ASI SRL	04038770287	20,00%	Da mantenere	
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00%	Da mantenere	
VIVERACQUA SCARL	04042120230	12,34%	Da mantenere	

Analizzato lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2024 per l'anno 2025, si propone il seguente piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2026:

- con riferimento a **ETRA S.P.A. SB** , mantenimento della partecipazione;
- con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.**, mantenimento della partecipazione;
- con riferimento a **ASI S.R.L.**, mantenimento della partecipazione societaria;
- con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A.R.L.**, mantenimento della partecipazione;

In dettaglio si riporta la proposta relativamente alle partecipate indirette detenute tramite ETRA S.p.A. SB:

ETRA ENERGIA S.R.L.

La società, costituita in data 29.03.2007, ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.

Non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);

- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2026 si propone di mantenere la partecipazione.

ASI S.R.L.

La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione.

ETRA Spa detiene una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale.

Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Per il 2026 si propone di mantenere la partecipazione societaria.

VIVERACQUA S.C.A.R.L.

La società consortile, costituita in data 30.06.2011, tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e per la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ETRA Spa detiene una partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale.

Non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto svolge servizi di committenza in favore di ETRA e delle altre società socie della stessa (art. 20, co. 2, lett. e);

- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Per il 2026 si propone di mantenere la partecipazione.

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si compilano le **schede di dettaglio**.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03278040245
Denominazione	ETRA S.p.A. Società benefit
Data di costituzione della partecipata	2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	sì

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Vicenza
Comune	Bassano del Grappa
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Attività 2	38
Attività 3	37.00.00
Attività 4	35.1

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	1.080,64
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	123.758,41
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	133.466,67

Oltre a quanto sopra indicato, nel corso del 2024 sono stati liquidati compensi all'Organo di Controllo per euro 2.698,55 di competenza del 2023.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	8.460.475	2.657.288	4.654.931	8.559.591	10.488.965

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	198.598.827	174.160.714	168.663.616
A5) Altri Ricavi e Proventi	20.288.990	21.182.434	18.712.948
di cui Contributi in conto esercizio	2.510.364	2.002.913	420.724

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	Scegliere un elemento.
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04199060288
Denominazione	ETRA ENERGIA S.R.L.
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽⁹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹⁰⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽¹¹⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Padova
Comune	Cittadella
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	35.23.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽¹²⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹³⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

[§] Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	47.706
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	22.029

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	1.247.229	662.786	505.985	1.088.954	946.865

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.953.941	10.398.725	15.749.515
A5) Altri Ricavi e Proventi	15.806	119.335	81.140
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	03278040245
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	Etra S.p.A. Società benefit
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	49%

⁽¹⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁵⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁶⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹⁷⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹⁸⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹⁹⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽²⁰⁾ Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04038770287
Denominazione	AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL
Data di costituzione della partecipata	2005
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁷⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹⁸⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽¹⁹⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	PADOVA
Comune	CAMPOSAMPIERO
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	63.10.21
Attività 2	26.20.00 62.10.00 95.10.10 95.10.29

SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 3	81.23.10 81.23.91 81.30.00
Attività 4	58.12.00 58.13.00

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	sì
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	sì
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽²⁰⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²¹⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	45
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	8.640
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	4.500

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	4.105	5.781	5.163	5.829	5.447

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.496.888	2.179.521	1.887.443
A5) Altri Ricavi e Proventi	109.847	95.643	99.852
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	03278040245
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	ETRA S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	20%

⁽²²⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽²³⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽²⁴⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽²¹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽²²⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽²³⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽²⁴⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽²⁵⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽²⁶⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04042120230
Denominazione	Viveracqua scarl
Data di costituzione della partecipata	30/06/2011
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽²⁵⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁶⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽²⁷⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Verona
Comune	Verona
CAP*	37131
Indirizzo*	Via Lungadige Galtarossa 8
Telefono*	
FAX*	
Email*	segreteria@pec.viveracqua.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Codice: 46.19.04 - Gruppi di Acquisto, mandatari agli acquisti, buyer.
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	no
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	Scegliere un elemento.
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽²⁸⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²⁹⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	4
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Nessuno
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.000

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	4.988	3.802	8.121	1.935	1.935

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.490.928	1.823.384	1.293.786
A5) Altri Ricavi e Proventi	15.850	48.302	128.490
di cui Contributi in conto esercizio	0	136	665

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)*”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	03278040245
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	ETRA S.P.A. Società benefit
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	12,34%

⁽³⁰⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽³¹⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽³²⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	Scegliere un elemento.

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Consorzio gestori servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽²⁷⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽²⁸⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽²⁹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽³⁰⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽³¹⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽³²⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



Comune di Valbrenta

Verbale dell'Organo di revisione

n. 24 del 27 novembre 2025

Oggetto: *Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 56/2025 concernente la "Relazione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016 sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione anno 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2024, e piano di razionalizzazione periodica anno 2025 ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016 – Approvazione"*

Premessa e inquadramento normativo

Il sottoscritto Dott. Antonio Fabris, Revisore legale dei conti n. 113302, nominato Revisore unico dei conti del Comune di Valbrenta con deliberazione consiliare n. 21 del 29 luglio 2025, è chiamato a rendere il presente parere:

- ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL), in ordine alla proposta di deliberazione consiliare n. 56/2025;
- in attuazione dell'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP), che disciplina il [piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni](#) e la [relazione annuale sullo stato di attuazione](#);
- tenuto conto dell'art. 1, commi 611–614, della L. 23.12.2014, n. 190, in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie;
- in coerenza con l'art. 30 del D.Lgs. 23.12.2022, n. 201, in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il parere accompagna la proposta di deliberazione consiliare n. 56/2025 nel percorso di approvazione, con la finalità di attestare:

- la conformità della [relazione sullo stato di attuazione del piano 2024](#) e del [piano di razionalizzazione periodica 2025](#) al quadro normativo sopra richiamato;
- la coerenza complessiva della proposta con la situazione partecipativa dell'Ente e con gli equilibri di bilancio, fermo restando che il mantenimento delle partecipazioni non comporta, di per sé, nuovi o maggiori oneri immediati per il Comune.

Documentazione esaminata

Ai fini del presente parere sono stati esaminati in particolare:

- la proposta di deliberazione consiliare n. 56/2025;
- [Allegato A](#) – Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione anno 2024, riferita alle partecipazioni detenute al 31/12/2023;
- [Allegato B](#) – Revisione periodica delle società partecipate – ricognizione al 31/12/2024 e piano di razionalizzazione anno 2025, comprensivo delle schede MEF per ETRA S.p.A. SB e per le partecipazioni indirette ASI S.r.l., ETRA ENERGIA S.r.l. e VIVERACQUA Scarl;
- la nota di ETRA S.p.A. SB del 27/11/2025 agli enti soci, contenente informazioni sulle partecipazioni detenute (ETRA ENERGIA S.r.l., ASI S.r.l., VIVERACQUA Scarl) e sulle motivazioni del loro mantenimento;
- la comunicazione di accompagnamento di ETRA S.p.A. SB del 26/11/2025 relativa alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie;
- lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità dell'Ente.

Sono stati inoltre richiamati gli [indirizzi e le linee guida MEF – Dipartimento del Tesoro](#) in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, cui la modulistica e gli schemi comunali risultano conformi.

Sintesi della proposta e del quadro partecipativo

Dalla proposta di deliberazione e dalla relativa documentazione si rileva che:

1. Con deliberazione consiliare n. 61 del 28/12/2019 il Comune ha approvato il primo piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni; con successive deliberazioni (nn. 46/2020, 51/2021, 53/2022) ha proceduto agli aggiornamenti periodici previsti dal TUSP.
2. Con deliberazione consiliare n. 42 del 19/12/2024 è stato approvato il [piano di razionalizzazione periodica anno 2024](#), riferito alle partecipazioni detenute al 31/12/2023, che prevedeva il [mantenimento](#) di:
 - ETRA S.p.A. SB (partecipazione diretta);
 - ASI S.r.l., ETRA ENERGIA S.r.l., VIVERACQUA Scarl (partecipazioni indirette tramite ETRA S.p.A. SB).
3. La [Relazione sullo stato di attuazione del piano 2024](#) (Allegato A) evidenzia che le misure previste risultano attuate e che le partecipazioni già classificate "da mantenere" continuano a presentare i requisiti richiesti dalla normativa, senza insorgenza di cause di dismissione obbligatoria.
4. Il [Piano di razionalizzazione periodica 2025](#) (Allegato B), riferito alle partecipazioni detenute al 31/12/2024, conferma il seguente quadro:

[Partecipazione diretta](#)

- ETRA S.p.A. SB – quota 1,2366% – da mantenere;

[Partecipazioni indirette tramite ETRA S.p.A. SB](#)

- ASI S.r.l. – quota 20,00% – da mantenere;

- ETRA ENERGIA S.r.l. – quota 49,00% – da mantenere;
 - VIVERACQUA Scarl – quota 12,34% – da mantenere.
5. Secondo quanto rappresentato nelle schede MEF e nelle relazioni allegate:
- ETRA S.p.A. SB ed ETRA ENERGIA S.r.l. svolgono servizi di interesse economico generale nei settori idrico, ambientale ed energetico;
 - ASI S.r.l. e VIVERACQUA Scarl svolgono attività strumentali o di supporto a favore degli enti soci (es. servizi informatici, committenza, supporto gestionale), rientrando tra le tipologie ammesse dall'art. 4 TUSP;
 - per nessuna delle partecipazioni sussistono le condizioni di razionalizzazione coattiva ex art. 20, comma 2, TUSP, risultando:
 - numero dei dipendenti superiore a quello degli amministratori;
 - fatturato medio nel triennio precedente superiore a 1 milione di euro;
 - risultati d'esercizio positivi negli ultimi cinque esercizi;
 - assenza di sovrapposizioni rilevanti con altri organismi partecipati o enti strumentali;
 - assenza, allo stato, di specifiche esigenze di contenimento dei costi tali da imporre misure di dismissione o fusione.
 - la trasformazione di ETRA S.p.A. in [Società benefit](#) è già stata recepita dal Comune con deliberazione consiliare n. 54 del 29/12/2023 e risulta coerente con il quadro normativo vigente.
6. Nella proposta di deliberazione sono correttamente richiamati:
- l'obbligo di presentare annualmente la relazione sullo stato di attuazione del piano (art. 20, comma 4, TUSP);
 - l'invio della documentazione alla Struttura di monitoraggio del MEF – Dipartimento del Tesoro e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili competenti ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL.

Valutazioni dell'Organo di revisione

1. Coerenza con il quadro normativo sulle partecipazioni

Alla luce degli elementi sopra riassunti, si evidenzia che:

- la struttura della relazione e del piano 2025 rispetta lo schema logico richiesto dall'art. 20 TUSP: mappatura delle partecipazioni, verifica dei requisiti di cui all'art. 4, analisi delle eventuali cause di razionalizzazione, individuazione delle misure proposte;
- per le partecipazioni in ETRA S.p.A. SB, ETRA ENERGIA S.r.l., ASI S.r.l. e VIVERACQUA Scarl risultano soddisfatti i presupposti di legittimità (tipologia ammessa, finalità coerenti con le funzioni dell'ente, assenza di condizioni di dismissione obbligatoria);

- il mantenimento delle partecipazioni è motivato con riferimento sia all'interesse pubblico perseguito, sia alle caratteristiche economico-gestionali delle società (fatturato, risultati, ruolo in house/strumentale).

Non emergono, dalla documentazione esaminata, profili di contrasto con il TUSP, con la L. 190/2014 o con i successivi indirizzi interpretativi del MEF.

2. Impatti finanziari e rischi potenziali per il bilancio

La proposta di deliberazione:

- **non introduce nuove partecipazioni**, né incrementi di quote rispetto all'assetto già approvato;
- non prevede, di per sé, ulteriori impegni finanziari diretti a carico del Comune (aumenti di capitale, coperture di perdite, ecc.), fermo restando il fisiologico rischio economico-finanziario connesso alla qualità di socio;
- conferma il mantenimento di partecipazioni in società che presentano risultati economici positivi e non evidenziano, allo stato, situazioni di criticità tali da far presumere oneri straordinari per il bilancio dell'Ente.

Pertanto, il piano di razionalizzazione 2025 e la correlata relazione sullo stato di attuazione 2024 risultano **coerenti con gli equilibri di bilancio** e non determinano effetti negativi immediati sulla sostenibilità finanziaria dell'Ente.

Adempimenti procedurali

Si prende atto che:

- la relazione 2024 e il piano 2025 sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, come richiesto dall'art. 20 TUSP;
- sono previsti gli adempimenti di trasmissione al MEF e alla Corte dei conti;
- risultano acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis TUEL.

Alla data del presente parere non si rilevano omissioni procedurali tali da inficiare la validità dell'atto in esame.

Conclusioni

Tenuto conto di:

- quanto esposto nei paragrafi precedenti;
- la completezza informativa della **Relazione sullo stato di attuazione del piano 2024** e del **Piano di razionalizzazione periodica 2025**;
- la conformità alla disciplina di cui al D.Lgs. 175/2016, alla L. 190/2014 e agli indirizzi MEF;
- l'assenza, allo stato, di effetti sfavorevoli sugli equilibri di bilancio comunale,

l'Organo di revisione ritiene **complessivamente adeguata** la proposta di deliberazione consiliare n. 56/2025, sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo economico-finanziario.

Di conseguenza, il sottoscritto Revisore unico dei conti esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione consiliare n. 56/2025 avente ad oggetto l'approvazione:

- della Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione anno 2024 (partecipazioni al 31/12/2023);
- del Piano di razionalizzazione periodica anno 2025 relativo alle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute al 31/12/2024 dal Comune di Valbrenta.

Raccomandazioni (non ostative)

Ferma restando la natura favorevole del presente parere, si formula la seguente raccomandazione, a carattere non vincolante:

- proseguire nel **monitoraggio periodico** dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario delle società partecipate (dirette e indirette), prestando particolare attenzione ad eventuali elementi che possano incidere sugli equilibri di bilancio comunale (perdite ricorrenti, fabbisogni di ricapitalizzazione, variazioni del perimetro dei servizi affidati);
- assicurare che le successive relazioni annuali di attuazione e gli aggiornamenti dei piani di razionalizzazione mantengano un costante allineamento con il **DUPS** e con i documenti contabili di previsione e rendiconto dell'Ente.

Il presente parere, che consta di cinque pagine, viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.valbrenta@legalmail.it ai fini della relativa protocollazione.

Vicenza, lì 27 novembre 2025

Il Revisore

Dott. Antonio Fabris (*)

(*) Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.